

# INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 1 15/01/2024



## **INDICE ARGOMENTI:**

- DIGITALIZZAZIONE CONTRATTI PUBBLICI E SMART CIG.
- SITO ANAC: SEMPLIFICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI.
- LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E NORME COLLEGATE.
- PROROGA BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.
- RELAZIONE DI FINE MANDATO SCADENZE PER LA PREDISPOSIZIONE,
  PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI.
- COMUNICAZIONE DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI.
- COMUNICAZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO.
- TRASMISSIONE BILANCI DI PREVISIONE ALLA BDAP.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI SEZIONE "RICORDIAMO" SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"



## IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

## "TRAINING ON THE JOB" DI CHE COSA SI TRATTA?

Chiunque si occupi di formazione sa che il metodo più efficace per trasferire competenze operative, fruibili in tempi rapidi, spesso è l'affiancamento sul campo, meglio se frontale e possibilmente in rapporto uno a uno.

Questa metodologia, svolta **direttamente sul posto di lavoro**, consente all'operatore di acquisire, da subito, nuove competenze osservando e, soprattutto, provando e mettendo in pratica ciò che via via apprende.

La formazione "training on the job", dunque, consente di insegnare all'operatore il modo corretto di svolgere la propria mansione, mentre la sta svolgendo, sotto la supervisione di un formatore esperto e qualificato.

Affinché risulti efficace, infatti, occorre che **il formatore** sia in possesso non solo delle **competenze tecniche**, ma anche delle **soft skills** necessarie per supportare l'inserimento e lo sviluppo dell'operatore.

## COSA E' IN GRADO DI OFFRIRE MACPAL

MACPAL, e' in grado di offrire questo tipo di servizio agli Enti, forti di un'esperienza consolidata e centrata sul "FARE" che da anni mettono al servizio della loro storica clientela, sempre in crescita.

Particolarmente indicata per inserire neoassunti nel contesto lavorativo, la formazione "training on the job" permette un ottimale apprendimento delle mansioni assegnate a chiunque scelga di avvalersene, con risultati certi in termini di efficacia e rapidità di raggiungimento dei risultati attesi.

I percorsi che possono essere attivati per affrontare le necessità degli Enti sono DUE e presentano caratteristiche differenti e, volendo, complementari:

Percorso "Training on the Job – Innovazione Digitale"

I fondi del PNRR digitale hanno dato agli Enti Locali la possibilità di attingere a nuove risorse per affrontare e superare il problema della cronica mancanza di personale qualificato che, specie nelle realtà minori spesso impedisce di avviare processi innovativi interni.





Macpal, con le sue competenze digitali, calate nel contesto delle amministrazioni pubbliche, può affiancare "on the Job" il personale dell'Ente e formarlo efficacemente, seguendolo passo a passo, sui temi:

- · Albo pretorio on line;
- Carta d'identità elettronica;
- · Carta nazionale dei servizi;
- Dematerializzazione;
- Open data;
- Posta elettronica certificata;
- Protocollo informatico;
- Firma digitale;
- PagoPa;
- Creazione documenti accessibili;
- · Migrazione di documenti su Cloud;

A discrezione e su richiesta dell'Ente il percorso formativo in materia di innovazione e crescita digitale potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

## Percorso "Training on the Job – Competenze generali e specifiche"

Macpal, forte delle proprie competenze interne in varie materie di sicuro interesse per gli Enti Locali, propone anche un percorso di base per quel personale che abbia necessità di raggiungere competenze, a vario livello, nei settori:

#### Contabilità:

- regolarizzazione provvisori entrata/spesa;
- registrazione e rifiuto/liquidazione di fatture e parcelle
- verifiche di cassa;
- salvaguardia degli equilibri;
- bilancio di previsione;
- variazioni di bilancio e/o peg;
- riaccertamento residui;
- rendiconto:
- questionari del revisore.

WWW.MACPALSERVIZI.IT



## • Finanziario, Ragioneria:

- conteggio IVA mensile;
- emissione dei mandati di pagamento;
- gestione dell'iva commerciale.

## Personale:

- elaborazione stipendi;
- caricamento delle variabili;
- caricamento degli elaborati in contabilità;
- trasmissione F24.

A discrezione e su richiesta dell'Ente il **percorso formativo volto ad acquisire competenze generali e specifiche** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una valutazione finale di efficacia e con il rilascio di attestazioni di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

## **CHI CONTATTARE**

Macpal è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di programmi di formazione personalizzati e calati nello specifico contesto dell'Ente.

Per contatti
Tel. 0173 799526
info@macpalservizi.it



## IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.a.s. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa <u>l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva</u>), svolge anche i sottoelencati servizi:

- Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"
- Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)
- Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"
- Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici
- Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori

## Inoltre:

• **PiGal S.r.l**. svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza.** 





## DIGITALIZZAZIONE CONTRATTI PUBBLICI E SMART CIG.

Il nuovo anno è partito in modo decisamente complicato per gli uffici degli Enti locali, in particolare con la questione degli **SMART CIG**; proviamo a definire l'argomento evidenziando quanto segue:

- L'articolo 1, comma 450 della legge 296 del 2006 (*Legge finanziaria 2007*) aveva **esentato gli affidamenti diretti** di valore inferiore a 1.000, soglia poi elevata a **5.000 euro** (*art. 1, Comma 130, Legge 145/2018*) **dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione**;
- Il nuovo codice dei contratti pubblici (*D.lgs. 36 del 31/03/2023*) agli articoli dal 19 al 36 tratta della "<u>digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti</u>" ed in particolare l'art. 26 detta le **regole tecniche delle piattaforme di approvvigionamento digitale**, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'AGID. Inoltre l'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
- L'articolo 225 del nuovo Codice prevede che le disposizioni relative al<u>l'utilizzo di una piattaforma telematica per svolgere le procedure di affidamento siano efficaci dal 1º gennaio 2024</u>.
- Resta consentita, fino a nuova comunicazione, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023 ed il sistema SIMOG consentirà il perfezionamento dei suddetti CIG; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

Le stazioni appaltanti degli Enti Locali hanno infatti come <u>prima problematica</u> l'acquisizione dei CIG tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale per gli importi inferiori ai 5.000 euro.

• Vediamo come il Ministero della mobilità sostenibile ha affrontato la questione sollevata da una stazione appaltante: si tratta del <u>parere MIMS n. 2196/2023</u>. Veniva posto al Ministero un quesito riguardante un appalto d'importo inferiore ad €. 5.000, riferito a prestazione molto specifica non presente su cataloghi MEPA o simili; pertanto, la stazione appaltante chiedeva se, considerato il fatto che la normativa obbliga il ricorso a MEPA o simili solo per appalti di valore uguale o superiore ai 5000 euro, fosse possibile anche dopo l'efficacia delle disposizioni sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita degli appalti introdotta dal nuovo Codice, continuare ad effettuare affidamenti di valore inferiore all'importo citato, al di fuori delle piattaforme.





#### LA RISPOSTA FORNITA DAL MINISTERO.

Il Ministero ha chiarito che, come indicato nell'Allegato 1 al nuovo codice, gli strumenti telematici possono essere strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo, oppure strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Pertanto l'ipotesi riportata dalla stazione appaltante non appare corretta.

Il Ministero ricordando la vigente normativa che dal 1° gennaio 2019 obbligava le P.A. a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo pari o superiore ai 5.000 euro. Tuttavia ha precisato che nel nuovo Codice dei contratti, all'art. 25, è stato previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26.

Pertanto, pur considerando che nel caso concreto si tratta di affidare un servizio di importo inferiore a 5.000 euro, la risposta al quesito è negativa.

Il Ministero ha anche rammentato che per gli affidamenti in oggetto vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino".

#### **RIFLESSIONI.**

Diversi elementi hanno contribuito ad alimentare il caos attuale.

- Il legislatore e gli organismi interessati hanno avuto quasi **9 mesi di tempo per** approntare le piattaforme digitali, provarle e <u>correggere gli errori e le inutili macchinosità</u> oltre che <u>dare modo agli utenti di consultarle</u>; invece siamo arrivati di colpo ad inizio anno con le nuove procedure.
- Svariate interpretazioni succedutesi nel tempo hanno insistito ed esaltato la circostanza che <u>l'affidamento diretto "non è una procedura"</u> salvo poi pretendere di trattarlo, sul piano informatico, come se lo fosse.





- La **tracciabilità degli affidamenti** è sicuramente migliore con l'utilizzo delle piattaforme, ma, se si può concordare sulla circostanza che esse sono predisposte anche per gli strumenti d'acquisto, pare molto discutibile che l'acquisizione del Cig debba passare per le piattaforme. Probabilmente si doveva consentire l'acquisizione del Cig semplificato da Simog, con un servizio di interoperatività con la banca dati dell'Anac.
- La digitalizzazione dovrebbe servire anche a garantire l'unicità dell'invio dei dati ed invece si può notare (sicuramente su MePA) che non è così. Infatti si devono **caricare gli stessi dati quasi due volte**: una prima volta, per la creazione dello strumento di acquisto sul MePA; una seconda volta per la trasmissione ad ANAC ai fini del rilascio del CIG attraverso la funzionalità ANAC-form. Quindi questa procedura digitalizzata non raggiunge neanche l'obiettivo per cui è stata realizzata come ad esempio proprio **l'unicità dell'invio**.
- Ricordiamo che l'art. 2 (**Principio della fiducia**) del Codice degli appalti testualmente recita ai primi due commi:
  - L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della **reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
  - Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e <u>l'autonomia decisionale dei</u> <u>funzionari pubblici</u>, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo **il principio del risultato**.

Le deliberazioni dell'ANAC e le interpretazioni del Ministero sembrano leggermente in contrasto con i principi enunciati dal codice intesi proprio con la "reciproca fiducia" e con "l'autonomia decisionale" dei funzionari pubblici.

#### **IN DEFINITIVA:**

- A partire dal 1º gennaio 2024, l'acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esite più lo SmartCiG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG.
- La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.





- L'acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici PCP (sezione della BDNCP).
- Evidenziamo infine che il comunicato ANAC del 10 gennaio permette soltanto di avvalersi
  dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici PCP
  dell'Autorità, raggiungibile al link <a href="https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici">https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici</a> come modalità suppletiva, disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo
  inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

Si evidenzia che anche in questo caso la stazione appaltante deve comunque **garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP**, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli **obblighi in materia di trasparenza**.

A partire dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore anche novità dal punto di vista degli **obblighi di pubblicazione dei contratti pubblici**. L'ANAC, con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici che analizzeremo su prossime Informative.





## SITO ANAC: SEMPLIFICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI.


Rileviamo dal sito ANAC che vi sono delle semplificazioni per le Stazioni Appaltanti. Infatti da quest'anno, enti e pubbliche amministrazioni non dovranno più trasmettere ad Anac entro il 31 gennaio l'attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell'anno precedente.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, pienamente attuata dal 1º gennaio scorso, viene meno per i Responsabili unici dei progetti (RUP) l'obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell'elenco degli appalti svolti nell'anno precedente. Così pure viene meno l'obbligo di successiva comunicazione dei dati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla legge 190/2012.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, infatti, andava inviata comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata attestando l'avvenuto adempimento. Ora, tale adempimento è venuto meno. Come pure **l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di tali informazioni**, secondo la delibera 39/2016 di Anac.

Relativamente a quanto sopra esiste un dubbio relativo ai **dati dell'anno 2023** che <u>probabilmente dovrebbero seguire la procedura originaria e quindi gli Enti dovrebbero trasmettere i dati ad ANAC ed effettuare la pubblicazione degli stessi entro 31 gennaio.</u>

Ci riserviamo di acquisire informazioni dettagliate proprio da ANAC e comunicheremo le stesse nella prossima Informativa.





## LA LEGGE DI BILANCIO 2024 E NORME COLLEGATE.

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2023.

Ad essa si accompagnano il D.L. 215/2023 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (cd. Milleproroghe), il D.L.gs. 216/2023 in materia di riforma dell'Irpef, il D.L. 132/2023 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" ed il D.L. 145/2023 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".

Le novità per gli enti locali sono, come sempre, numerose, qui di seguito evidenziamo i<u>commi</u> di interesse relativi alla **Legge di bilancio**:

- commi 27/29 Rifinanziamento fondo CCNL personale pubblico triennio 2022-2024;
- comma 70 Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazione;
- commi 210/216 Fondo Unico inclusione persone con disabilità;
- commi 282/284 Fondo disagio abitativo;
- comma 302 Finanziamento di interventi per strutture e infrastrutture pubbliche;
- comma 304 Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche;
- comma 479 Controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato:
- comma 485 Contributi progettazione enti locali;
- commi 494/495 Rimodulazione del Fondo di solidarietà comunale;
- commi 496/501 Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;
- comma 502/505 Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate;
- commi 506/508 Modalità per conguaglio ristori Covid-19 enti locali;
- commi 509/510 Riduzione di fondi agli enti locali destinati all'economia locale e agli investimenti dei piccoli comuni;
- commi 509/510 Riduzione di fondi agli enti locali destinati all'economia locale e agli investimenti dei piccoli comuni;
- commi 533/535 Contributo degli enti locali alla finanza pubblica;
- commi 551/553 Fondi per enti locali: infrastrutture e sociale.





Per quanto riguarda il cd. Decreto milleproroghe evidenziamo le proroghe di interesse degli enti locali:

- Art. 1, comma 6, lett. b) Proroghe lavoratori socialmente utili;
- Art. 1 comma 16 lett. a) e b) Proroga regolarizzazione delle posizioni contributive INPS;
- Art. 2, comma 2 Proroga obbligo di gestione associata da parte dei Comuni per funzioni fondamentali;
- Art. 2, comma 3 Proroga procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale;
- Art. 2, comma 5 Proroga in materia di incarichi di vicesegretario comunale;
- Art. 2 comma 6) Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto;
- Art. 7, comma 5 Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo;
- Art. 8, comma 5 Proroga semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC;
- Art. 15, comma 1 Proroga per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni -LEP;

Sulle prossime Informative analizzeremo nel dettaglio le norme principali interessanti gli Enti Locali.






## PROROGA BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026.

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto di rinvio del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 al **15 marzo 2024**, prevedendo un **rinvio generalizzato per tutti gli enti local**i, senza fare nessun distinguo tra Enti (<u>come teorizzato dal D.M. MEF del 25 luglio 2023</u>) e senza richiedere una esplicita delibera di consiglio comunale per accedere all'esercizio provvisorio.

Evidenziamo che due importanti entrate tributarie comunali godono di **termini specifici per** la **deliberazione** dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

- a) il termine per l'approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (DL 228/2021, art. 3, co. 5-quinquies);
- b) il termine per la disciplina dell'**addizionale comunale all'IRPEF** sarà fissato in via straordinaria per il 2024 al **15 aprile 2024** per effetto del decreto delegato sul cd. "*primo modulo*" della riforma fiscale, relativo all'IRPEF.

Un altro effetto della proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l'**approvazione del PIAO**, in base all'articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine e cioè al **14 aprile 2024**.





## RELAZIONE DI FINE MANDATO - SCADENZE PER LA PREDISPOSIZIONE, PUBBLICAZIONE ED INVIO ALLA CORTE DEI CONTI.

La **relazione di fine mandato** è stata introdotta dal D.Lgs. 149/2011 che all'art. 4, comma 1, afferma l'obbligatorietà della stessa al fine di <u>garantire il coordinamento della finanza pubblica, ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.</u>

All'art. 4, comma 2 stabilisce che essa venga <u>redatta dal responsabile del servizio finanziario</u> <u>o dal segretario generale e sia poi sottoscritta dal Sindaco</u> con le seguenti tempistiche:

- Redatta non oltre il **sessantesimo giorno antecedente** <u>la data di scadenza del mandato</u> (e non delle future elezioni).\_
- <u>Certificata dall'organo di revisione</u> dell'ente locale entro e non oltre **quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione**;
- Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono <u>essere trasmesse dal Sindaco</u> <u>alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti</u>.

È poi previsto che la relazione e la certificazione siano **pubblicate sul sito istituzionale dell'ente** entro i **sette giorni successivi alla data di certificazione** da parte dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il dubbio per gli enti locali attiene alla **modalità di conteggio dei sessanta giorni** dalla data di scadenza del mandato. Sulla questione sono intervenute due deliberazioni della Corte dei conti:

- Con la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15/2016 la Corte, nell'interpretare la norma di legge, afferma che debba 'ritenersi che il mandato del Sindaco abbia inizio con la proclamazione tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente, senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Pertanto, alla luce di ciò i sessanta giorni vengono conteggiati proprio con riferimento alla suddetta data di proclamazione degli eletti da parte dell'adunanza dei presidenti di seggio. Per gli enti che sono andati ad elezione domenica 26 maggio 2019 e per i quali la proclamazione è avvenuta il giorno successivo, la relazione dovrà essere predisposta entro il 27 marzo 2024.
- Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG adottata nell' adunanza del 9 ottobre 2023, è intervenuta affermando che "nel caso in cui la <u>data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato</u> di cui all'art. 51 del TUEL, <u>il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato</u> stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 <u>deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni</u>".





Il successivo comma 4 del citato articolo 4 del D.Lgs. 149/2011 definisce il **contenuto della relazione** ed il modello da utilizzare è stato approvato con D.M. Interno del 26/04/2013.

In merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell'ente si evidenzia come la legge si limiti a fissarne la data: la pubblicazione dovrà infatti avvenire entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Non viene specificato dove la relazione debba essere pubblicata. Non dice nulla al riguardo neppure il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli enti locali. Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che la relazione sia pubblicata all'interno della sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web istituzionale, nella sottosezione 'Organizzazione' > 'Organi di indirizzo politico-amministrativo'. È inoltre opportuno per una maggiore trasparenza e visibilità, prevederne la pubblicazione anche all'interno della home page del sito.

Infine attenzione alle **sanzioni**: il comma 6 prevede infatti che in caso di **mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell'ente**, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella home page del sito medesimo.







## COMUNICAZIONE DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI.

Le comunicazioni relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo.

In caso di **inadempienza**, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione pecuniaria pari a <u>100</u> euro per ogni giorno di ritardo.

Tale adempimento risulta ad oggi assolto dall'obbligo di comunicazione di scadenza mensile e dalla Comunicazione di assenza di posizioni debitorie (La Comunicazione di assenza di posizioni debitorie deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno dalle P.A. che, alla data della comunicazione, non abbiano debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili non ancora pagati.)

L'obbligo di comunicazione mensile delle scadenze è a sua volta assolto dal momento in cui l'ente inserisce negli Ordinativi Informatici di pagamento (OPI) la data di scadenza della fattura.

Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (art. 7 c. 2, 4bis e 5 D.L. 35/2013, art. 50 c. 2 D.L. 124/2019).





#### COMUNICAZIONE DELLO STOCK DEL DEBITO.

Come disposto dall'art. 1, comma 867 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Dal 2023, la comunicazione deve essere effettuata mediante il servizio "Stock del Debito", disponibile nel canale Crediti Commerciali all'interno della **piattaforma** <u>Area RGS.</u>

Ai fini del calcolo dello stock del debito sono considerate <u>tutte le fatture interamente scadute</u> <u>e non pagate alla data del 31/12</u> dell'anno precedente alla rilevazione e naturalmente le note di credito hanno segno negativo. In assenza della data effettiva di comunicazione scadenza il sistema considera **data emissione + 30 giorni**.

Inoltre, le contabilizzazioni nello stato "Non liquidato", così come le contabilizzazioni nello stato "Sospeso" (unicamente per i conti sospesi contestati o in contenzioso o per adempimenti normativi), non fanno parte della formula di calcolo, ma la loro variazione ha comunque effetto sugli altri saldi presenti per il calcolo dello stock.

## TRASMISSIONE BILANCI DI PREVISIONE ALLA BDAP.

Gli enti locali trasmettono alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati del bilancio di previsione, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato (art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011; DM MEF del 12.05.2016). Il termine è riferito agli enti che hanno approvato il bilancio di previsione il 31 dicembre. (art. 161 c. 4 D.Lgs. 267/2000).





## **RICORDIAMO**

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che <u>questo elenco può non essere esaustivo</u> sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 GENNAIO	RESA DEL RENDICONTO DI CASSA DA PARTE DEL TESORIERE.	
30 GENNAIO	L'ECONOMO, IL CONSEGNATARIO DI BENI E GLI ALTRI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 93 C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, RENDONO IL CONTO DELLA PROPRIA GESTIONE ALL'ENTE LOCALE.	
31 GENNAIO	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE R.P.C.T.	
31 GENNAIO	TRASMISSIONE AD ANAC E PUBBLICAZIONE DEI DATI IN FORMATO APERTO RIGUARDANTI GLI APPALTI SVOLTI NELL'ANNO PRECEDENTE.	DA VERIFICARE
31 GENNAIO	PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE", L"INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI IN RIFERIMENTO ALL'ANNO PRECEDENTE NONCHÈ L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E IL NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI.	SERVIZIO MACPAL
31 GENNAIO	AMMONTARE COMPLESSIVO DELLO STOCK DI DEBITI COMMERCIALI RESIDUI SCADUTI E NON PAGATI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE IL SERVIZIO "STOCK DEL DEBITO", DISPONBILE NEL CANALE CREDITI COMMERCIALI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA AREA RGS).	SERVIZIO MACPAL

WWW.MACPALSERVIZI.IT



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
31 GENNAIO	COMUNICAZIONE DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI (VEDI ARTICOLO SOPRA).	SERVIZIO MACPAL
31 GENNAIO	TRASMISSIONE DATI BILANCIO A BDAP.	SERVIZIO MACPAL
15 MARZO	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026	SERVIZIO MACPAL
27 MARZO	RELAZIONE DI FINE MANDATO	SERVIZIO MACPAL
30 APRILE	APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2023	SERVIZIO MACPAL
14 APRILE	APPROVAZIONE P.I.A.O.	SERVIZIO MACPAL



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



## MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:









MACPAL S.R.L.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8 12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT